

STATUTO
dell'Associazione
CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 1
Costituzione

1. La Provincia autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Trento, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e segg. Codice Civile, l'Associazione denominata

"CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE"

di seguito indicata come "Centro"

2. L'Associazione si propone di gestire il Centro allo scopo di costituire riferimento di livello territoriale, nazionale e internazionale per la formazione, l'analisi, la promozione e produzione della conoscenza e l'informazione sui temi dell'economia e della cooperazione internazionale, dell'integrazione europea, della promozione dello sviluppo umano, della pace e dei diritti umani nell'ambito dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile adottata dalla Nazioni Unite.
3. Il Centro ha sede legale in vicolo San Marco 1 a Trento.
4. Il Centro non ha finalità di lucro né diretto né indiretto.

Articolo 2
Oggetto sociale

1. Finalità.

Il Centro, valorizzando le identità e le competenze dei soci in collaborazione con il Forum Trentino per la pace e i diritti umani (LP 4/2005 art. 9), si pone le seguenti finalità:

- a) promuovere il raccordo e il coordinamento delle diverse attività esistenti in Trentino nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale attraverso la formazione, la ricerca e l'informazione;
- b) promuovere e rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche degli attori territoriali, nazionali e internazionali attivi nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'internazionalizzazione responsabile attraverso programmi di formazione a loro dedicati;
- c) essere luogo di analisi, promozione e produzione della conoscenza rispetto alle dinamiche e prospettive dello scenario internazionale e in particolare delle aree regionali di prioritario interesse per il Trentino, ai temi più rilevanti della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile, valorizzando e diffondendo le peculiarità e specificità dell'esperienza trentina dei partenariati territoriali e della cooperazione di comunità;
- d) promuovere una cultura della partecipazione e del confronto attivo tra cittadini sui temi della cooperazione internazionale e della cittadinanza globale.

2. Ambiti.

Gli ambiti della formazione, della ricerca e dell'informazione riguardano prevalentemente:

- a) la cooperazione e la solidarietà internazionale;
- b) lo sviluppo umano sostenibile, lo sviluppo locale e di comunità;
- c) l'educazione alla cittadinanza globale;
- d) la scienza e la tecnologia per lo sviluppo umano sostenibile;
- e) l'evoluzione dei conflitti, la costruzione della pace e i diritti umani;



- f) l'internazionalizzazione responsabile;
- g) il processo di allargamento europeo e la politica europea di vicinato.

3. Attività.

Le principali attività del Centro riguardano:

- a) formazione;
- b) ricerca, analisi ed editoria;
- c) informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
- d) monitoraggio e valutazione delle esperienze di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate all'apprendimento;
- e) supporto tecnico nella elaborazione, costruzione e promozione di progetti, coordinamenti e reti associative anche al fine di rafforzare la loro capacità di partecipazione ai bandi nazionali e internazionali;
- f) supporto allo sviluppo di politiche di cooperazione internazionale;
- g) gestione di una testata giornalistica finalizzata a promuovere una libera informazione sui temi d'interesse del Centro, a partire dalle politiche europee per la promozione della democrazia, dei diritti e dello sviluppo locale nelle aree che partecipano al processo di allargamento europeo ed in quelle coinvolte nella politica europea di vicinato;
- h) ogni altra attività funzionale e utile al perseguimento delle finalità del Centro.

Le attività proposte dal Centro sono costruite in dialogo con i soci e con i diversi portatori di interesse. Le attività del Centro saranno valutate su base pluriennale anche attraverso il coinvolgimento di esperti indipendenti.

4. Partenariati.

Il Centro sviluppa e gestisce parte delle proprie attività in partenariato con il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale di Trento, mediante apposito memorandum di intesa. Il Centro potrà altresì sviluppare e gestire le proprie attività rapportandosi con altri soggetti negli ambiti di reciproco interesse. I partenariati saranno regolati da convenzioni operative.

Articolo 3

Associati

1. Possono far parte del Centro le persone giuridiche di diritto pubblico e privato che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle attività di formazione, promozione e produzione della conoscenza, analisi e informazione di cui all'art. 2.
2. L'assemblea degli associati, raccolto il parere del Consiglio direttivo, delibera in merito all'adesione al Centro dei soggetti che ne facciano richiesta, verificata la condivisione dello statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività del Centro.
3. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Bilancio

1. Il Consiglio direttivo predispose il bilancio da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, come specificato nell'articolo 9. E' vietata la distribuzione dei proventi delle attività tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 8

Deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza in conformità al comma 3, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente più anziano di età presente in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il voto favorevole di tutti i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. All'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, spetta in particolare:
 - a) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario;
 - b) nominare i componenti del Consiglio direttivo, determinandone l'eventuale compenso;
 - c) nominare i componenti dell'Organo di controllo determinandone il compenso;
 - d) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il Segretario dell'Assemblea;
 - e) deliberare l'adesione di nuovi soci all'associazione recepito il parere del Consiglio Direttivo;
 - f) approvare eventuali esclusioni di soci per gravi motivi;
 - g) approvare eventuali modifiche dello statuto del Centro;
 - h) deliberare lo scioglimento del Centro secondo quanto disposto dall'articolo 14.
5. L'Assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 11 (undici). E' l'organo deliberante del Centro e rimane in carica tre anni. Nel Consiglio Direttivo deve essere nominato un rappresentante designato da ciascun associato fondatore. La Provincia Autonoma di Trento designa due ulteriori rappresentanti, uno dei quali indicato dal Forum Trentino per la Pace e Diritti Umani e il secondo indicato dalle Associazioni di solidarietà internazionale. Qualora i comuni di Trento e Rovereto decidano di aderire al Centro potranno designare un proprio rappresentante in Direttivo. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.
2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno o quando sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno due consiglieri o dall'Organo di controllo.

3. La convocazione viene fatta per iscritto per posta, anche elettronica, dal Presidente o dal Vice Presidente con una nota contenente i punti all'ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni prima.

4. Nello stesso termine e con le medesime formalità, della convocazione viene dato avviso all'Organo di controllo.

5. Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede del Centro e non sono pubbliche; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero occorrendo dal Consigliere più anziano d'età. E' ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza, o con altri sistemi di comunicazione audio/video da remoto.

6. Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del centro, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea. Durante le riunioni del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale.

7. Il Consiglio direttivo svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) definire, sentito il Comitato scientifico, le linee guida e le priorità di azione del Centro, nonché gli standard qualitativi delle attività proposte e le procedure di valutazione;

b) approvare il programma annuale di attività e relativo budget di previsione;

c) redigere e approvare la proposta di bilancio corredato alla relazione di gestione da sottoporre all'assemblea degli associati per approvazione;

d) eleggere nel proprio seno il Presidente del Centro e il Vice Presidente;

e) nominare su proposta del Presidente il direttore generale del Centro;

f) nominare i componenti del Comitato scientifico;

g) esprimere il parere sulla richiesta di adesione di nuovi soci da sottoporre all'Assemblea degli associati;

h) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;

i) autorizzare l'assunzione di personale alle dipendenze del Centro;

l) siglare accordi di partenariato come previsto dall'art. 2, comma 4.

8. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza. Il direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 10

Presidente del Centro

1. Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è eleggibile per non più di tre mandati pieni.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale del Centro di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vice Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente esercita le seguenti ulteriori funzioni:

a) propone al Consiglio direttivo il nome del Direttore generale;

b) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal Consiglio o dalle norme di legge;

c) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Mano
Carlini

Articolo 11

Direttore generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente del Centro.
2. Il Direttore generale recepisce gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, predispone ed è responsabile degli atti programmatici e di indirizzo del Centro ivi incluse le procedure di monitoraggio e valutazione.
3. Sono in capo al Direttore generale il coordinamento operativo, amministrativo-gestionale e del personale.
4. Il Direttore Generale risponde del raggiungimento degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, garantisce la maggiore efficienza, economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività del Centro.
5. Il Direttore Generale svolge le sue funzioni in stretto coordinamento con il Presidente, anche avvalendosi dei responsabili delle unità operative del Centro.
6. Il Direttore generale ha facoltà di partecipare alle sedute degli organi collegiali del Centro, senza diritto di voto.

Articolo 12

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da un minimo di uno (revisore unico o società di revisione) ad un massimo di tre componenti. Nel caso di numero massimo devono essere nominati un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti. Nel caso di revisore unico dovrà essere nominato un revisore supplente. L'Organo di controllo e l'eventuale presidente dello stesso sono nominati dall'Assemblea degli associati.
2. Ad esso spetta il compito di:
 - a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi del Centro assicurando l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto medesimo;
 - b) provvedere al riscontro degli atti di gestione con verifiche periodiche trimestrali;
 - c) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esaminare il budget di previsione, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni;
 - e) effettuare le verifiche di cassa.
3. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere, rimane in carica per tre esercizi finanziari, salvo revoca da parte dell'Assemblea disposta a maggioranza dei due terzi.
4. L'Organo di controllo partecipa all'assemblea che approva il bilancio e deve essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Articolazione operativa del Centro

1. L'attività del centro si svolge attraverso unità operative.
2. Il numero e le aree di pertinenza di ciascuna unità operativa sono determinate dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
3. I responsabili delle unità operative rispondono del raggiungimento degli o-

biettivi definiti per ciascuna unità operativa dagli atti programmatici e di indirizzo del Centro e sono di supporto all'attività del Direttore generale.

Articolo 14

Comitato di coordinamento

1. Il Direttore Generale, i responsabili delle unità operative compongono il comitato di coordinamento del Centro. Il presidente vi partecipa ogniqualvolta lo ritenga necessario.
2. Il comitato di coordinamento è il luogo della progettazione e del monitoraggio delle attività del Centro.
3. Al fine di garantire la coerenza tra le attività del Centro e le politiche provinciali in materia di cooperazione internazionale, il Comitato di coordinamento si confronta periodicamente con gli organi e le strutture competenti della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 15

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico svolge attività di consulenza scientifica e assiste il Consiglio direttivo nelle scelte relative agli indirizzi scientifici, anche proponendo tematiche di sviluppo delle attività del Centro.
 2. Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed esprime parere consultivo sia in sede di consuntivo sia di preventivo sul programma di attività del Centro e sulle pubblicazioni. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza, o con altri sistemi di comunicazione audio/video da remoto. In caso di assenza, i componenti possono formulare i propri parere anche in forma scritta.
 3. Il Comitato scientifico è composto:
 - a) da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) componenti nominati dal Consiglio direttivo e scelti tra autorevoli e riconosciuti studiosi, nazionali e internazionali, che si sono distinti per rilevanti contributi scientifici nelle aree di interesse del Centro;
 - b) da un componente del Consiglio direttivo;
 - c) dal Direttore Generale del Centro.
- Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto a maggioranza tra i suoi componenti e potrà partecipare agli organi collegiali del Centro senza diritto di voto.
4. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermati.
 5. Il Comitato scientifico supporta il consiglio direttivo e il Direttore generale del Centro nello svolgimento delle loro funzioni.
 6. Per la discussione di determinati argomenti il Comitato scientifico può invitare persone esterne.

Articolo 16

Scioglimento del Consiglio direttivo

1. L'Assemblea dei soci può disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative e statutarie che regolano l'attività del Centro.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1 viene nominato un nuovo Consiglio direttivo.



Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

1. Oltre che per le cause previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si può sciogliere con delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di tutti i soci fondatori che siano ancora parte dell'associazione al momento della delibera.
2. Allo scioglimento del Centro, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altri enti o soggetti giuridici non aventi scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione estinta.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.

Trento, 19 giugno 2017





